

concessi al dipendente personale, ai sensi della legge 16 aprile 1940 - XVIII n. 237. - In base a tali disposizioni, dovrebbe essere sospeso, per un periodo di un triennio, da parte degli Enti Locali, e su richiesta delle competenti Prefetture, il pagamento della sesta bimestralità di ammortamento dei mutui contratti dagli enti stessi ed in corso di estinzione, salvo il consolidamento delle rate sospese in un nuovo mutuo da ammortizzarsi a decorrere dall'anno successivo al triennio susoddetto.

L'Istituto ha prospettato a vari Enti Locali, i quali hanno fatto richiesta della suddetta sospensione, la maggior concorrenza per gli enti stessi di effettuare un'operazione di prolungamento del periodo di ammortamento dei mutui in questione, che questa Amministrazione sarebbe disposta a consentire in luogo dell'operazione relativa alla sospensione della sesta bimestralità.

Inoltre quest'ultima operazione, mentre apporterebbe un allievemento transitorio di bilancio ed in misura molto limitata, comporterebbe per i Comuni e le Province delle spese non indifferenti, quali quelle relative alle istruttorie per l'accertamento delle garanzie, alla stipulazione del nuovo contratto di mutuo da registrarsi ai sen-